

Adempimenti IRAP - dichiarazione 2009

Con le novità fiscali relative alla dichiarazione del periodo d'imposta 2008, da presentarsi nel 2009, è stata prevista la separazione tra il Modello Unico e la dichiarazione Irap.

Questa ultima deve essere inviata separatamente all'Agenzia delle entrate che provvederà a trasmetterla alle Regioni e alle Province di competenza.

I termini di presentazione della dichiarazione, nonché quelli per il versamento del tributo sono invece rimasti allineati a quelli già previsti per le imposte sui redditi, quindi entro il 16 giugno, oppure il 5 luglio, per le categorie di contribuenti soggette agli studi di settore senza alcuna maggiorazione, e poi con la maggiorazione dell' 0,40% per i versamenti eseguiti nei 30 giorni successivi.

Come negli anni passati per i MMG si pone il dilemma del versamento o meno del tributo. Sul piano normativo non ci sono state novità. Nel corso del 2008 è stata pubblicata una Circolare dell'Agenzia delle entrate n.45/E del 13 giugno 2008 nella quale si affermava: *"Preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni. Si intendono quindi, superare le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l'orientamento della Suprema corte"*. Vista ormai la frequenza delle sentenze favorevoli ai liberi professionisti, si raccomandava alle sedi periferiche di non insistere quindi in Commissione tributaria con ricorsi in appello nei casi in cui il giudice di primo grado accerti inequivocabilmente la mancanza delle tracce di un'autonoma organizzazione nell'attività del professionista che esclude l'assoggettamento al tributo.

Negli ultimi mesi, come è stato già comunicato, sono state pubblicate alcune sentenze relative alla fattispecie specifica dei MMG nelle quali è stata condivisa dai giudici l'argomentazione sostenuta dalla categoria della non applicabilità del tributo, in quanto nella specificità dell'organizzazione di cui si avvale il MG non si configura mai il requisito indispensabile per l'applicazione del tributo dell'autonomia.

Circa le possibili opzioni a disposizione, in sintesi:

- I MMG che abbiano in corso una procedura di rimborso dell'imposta versata nella annualità precedenti, per tale si intende: a) rimborso già ottenuto a fronte di istanza inoltrata; b) esito favorevole in sede contenziosa in gradi intermedi; c) accoglimento definitivo in Cassazione, qualora non abbiano sostanzialmente modificato il loro assetto organizzativo possono ragionevolmente concludere di non essere assoggettati al versamento dell'IRAP;
- I MMG che non si trovino nelle condizioni di cui al punto precedente, sono tenuti al versamento del tributo. Tuttavia, nel caso in cui, sulla base di un'attenta analisi del loro specifico assetto organizzativo, ritenessero di essere nella condizione di poter dimostrare le condizioni di esclusione dal tributo, possono autonomamente ritenere di astenersi dal versamento dell'acconto, consapevoli comunque della probabilità di una contestazione da parte dell'Agenzia. È possibile dichiarare e non versare, oppure non dichiarare affatto. Nel primo caso si va incontro ad un provvedimento certo, la cartella esattoriale, nel secondo invece c'è l'ipotesi, ma più onerosa, di un accertamento.
- Circa le motivazioni di esclusione totale sostenute attualmente dalla FIMMG e non ancora sottoposte ai giudici tributari, pur nella convinzione della estrema fondatezza, si ritiene che non possano giustificare presso la categoria una generalizzata astensione dall'adempimento degli obblighi di versamento del tributo.

In ultimo, come si evince dal comunicato dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno u.s., la scadenza per attivare la procedura di rimborso delle imposte a seguito della possibilità di deduzione dell'IRAP, è stata posticipata al 14 settembre prossimo.